



Decreto Dirigenziale n. 293 del 14/12/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 8 AEROGENERATORI DA 3 MW CIASCUNO PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 24 MW" DA REALIZZARSI IN LOC. CESCO MALANDRINO, LA TORRE, COSTE LEGGIA, GRECI, LE VALLI, CAVE DI PIETRA NEL COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN) - PROPOSTO DALLA SOC. WORLD WIND ENERGY HOUSE - CUP 4491.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 62 del 10.04.2015, pubblicata sul BURC n. 24 del 13.04.2015, sono stati

nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 401190 del 20/05/2011 e integrata con notprot. Reg. n. 413546 del 25/05/2011, contrassegnata con CUP 4491, la Soc. World Wind Energy House srl, con sede legale in Roma alla via degli Avignonesi n. 5, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "impianto eolico composto da 8 aerogeneratori da 3 MW ciascuno per una potenza complessiva di 24 MW" da realizzarsi in loc. Cesco Malandrino, la Torre, Coste Leggia, Greci, le Valli, Cave di Pietra nel Comune di Campoli del Monte Taburno (BN);
- b. che su specifica richiesta prot. reg. n. 114132 del 15/02/2012, la Società proponente ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. reg. n. 218027 del 21/03/2012;
- c. che su specifica richiesta prot. reg. n. 236962 del 27/03/2012, la Società proponente ha trasmesso integrazioni documentali acquisite al prot. reg. n. 345072 del 7/05/2012 e prot. reg. n. 762731 del 18/10/2012;
- d. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Parrella – Ragone – Canterino della Convenzione A.R.P.A.C., iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- e. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 21/05/2015, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale per le seguenti motivazioni:
 - non sono stati depositati il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica presso il comune di Montesarchio (BN) (ai sensi dell'art. 24 - DLgs 152/06 e smi), né è stata data comunicazione con l'avviso di cui all'art. 23 del DLgs 152/06 e smi;
 - il riscontro fornito dal Proponente (prot. n. 2012 0762731 del 18/10/2012) non è esaustivo di quanto richiesto dalla Autorità Competente con nota prot. n. 2012 0552182 del 18/07/2012, poiché risulta privo di una adeguata integrazione della documentazione presentata con l'istanza.

Nello specifico:

- non risulta integrato dettagliatamente il Quadro di Riferimento Progettuale del SIA, in merito all'apertura delle nuove piste e per le realizzazione delle piazzole di servizio; per gli adeguamenti viari; per le opere di fondazioni; per la regimazione delle acque di dilavamento superficiale, per la realizzazione dei cavidotti e delle cabine elettriche;
- dal confronto tra le tavole IA.1 e IA.4, si rilevano incongruenze in relazione al percorso della strada di collegamento tra WTG03 e WTG04 e diversa ubicazione degli aerogeneratori WTG02 e WTG 05;
- la relazione paesaggistica è priva della carta uso del suolo, non è firmata da un tecnico competente, non riporta il decreto di interesse paesistico (DM 28/03/1985) relativo all'intero territorio del Comune di Campoli del Monte Taburno, né alcun vincolo relativo al punto di belvedere sito nel Comune di Benevento (DM 30/11/1973). Le misure di mitigazione, adottate per favorire la compatibilità paesistica, non sono contestualizzate al progetto ma semplicemente elencate come interventi-tipo senza alcuna effettiva progettazione degli stessi;
- in relazione alla richiesta dell'Autorità Competente di acquisire i pareri della Soprintendenza Paesaggistica competente e della Comunità montana del Taburno si rileva l'assenza dei suddetti pareri.
- 3. Inoltre si rappresentano le ulteriori motivazioni inerenti le criticità tecnico/progettuali e le carenze dello Studio di Impatto Ambientale:
- il livello di definizione della documentazione progettuale (*elaborati grafici, computi, etc.*) non è coerente con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del DLgs 152/06 e smi che riporta quanto segue: "*ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del*

progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163". In particolare si fa riferimento all'assenza di elaborati di dettaglio (quali profili altimetrici, sezioni, etc.) delle opere civili, delle relazioni di calcolo per i movimenti terra, della progettazione dettagliata delle misure di mitigazione e relativamente allo Studio Geologico si ravvisa l'assenza di indagini sito specifiche;

- *il Certificato di Destinazione Urbanistica emesso dal Comune di Campoli del Monte Taburno in data 09/07/2010 riporta che le particelle catastali oggetto dell'intervento ricadono interamente in Zona Agricola "E" e attesta ai sensi della L 353/2000 che le particelle 147 e 148 del Foglio 12 sono state percorse dal fuoco. L'aerogeneratore WTG03 ricade nella particella 147 del Foglio 12;*
- *il lay-out dell'impianto non è del tutto conforme al criterio per la ubicazione e il distanziamento degli aerogeneratori derivante dalla lettera n) punto 3.2 dell'Allegato IV al DM 10/09/10;*
- *non è stata valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;*
- *la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) datata 13/03/2007 (TE/P2007/0003362), risulta formalmente accettata in data 27 marzo 2007, agli atti non sono presenti ulteriori documenti che possano effettivamente confermarne la successiva validità;*
- *in riferimento alla progettazione del cavidotto sono indicate n. 2 "cabine di ricezione", che non sono riportate in alcun elaborato grafico né vengono descritte in dettaglio negli elaborati di progetto;*
- *relativamente alla realizzazione dell'impianto non sono dettagliate le aree di cantiere, la loro l'ubicazione e le superfici interessate;*
- *relativamente all'adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuova viabilità mancano i dettagli sulle superfici interessate, il dettaglio delle aree di cantiere per la viabilità, i materiali movimentati e il deposito dei materiali scavati;*
- *è assente un Piano di gestione per le terre e rocce da scavo, ed in generale per i rifiuti prodotti;*
- *in relazione alla modalità di dismissione scelta dal Proponente con "la demolizione delle fondazioni" e "trasporto a discarica del materiale di risulta" per cui "i cavi lasciati dai plinti verrà riempito mediante terreno da reperire in loco da compattare e ricoprire con terreno vegetale per il successivo rinverdimento." non vi è alcun elaborato progettuale che possa chiarire le modalità di esecuzione della stessa. Inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi non è effettivamente verificabile, in quanto non vi sono indicazioni in merito alle modalità di reperimento del terreno, alle caratteristiche litologiche dello stesso e degli interventi per il ripristino dei profili morfologici;*
- *dall'esame della carta stralcio del Rischio idrogeologico elaborata dall'AdB Liri, Garigliano e Volturno, si evince che il cavidotto e le strade di accesso alle piazzole degli aerogeneratori WTG03, WTG04, WTG05 e WTG06 interesseranno aree classificate A1, A2, A3, A4, C1, mentre la sottostazione di consegna 20/150 è ubicata in area C1. Tutte tali evidenze non vengono confermate nello studio geologico dove si afferma (pag. 21): "per quanto riguarda l'intera centrale eolica in progetto, si afferma che (tutti gli aerogeneratori, ivi compresa la sottostazione MT/AT ricadono in zone stabili, che non esistono movimenti franosi in atto e/o potenziali, ne pericoli di alluvioni e/o impaludamenti."*

In particolare si segnalano le incongruenze riportate nella tabella seguente:

<i>Aerogeneratore</i>	<i>Relazione Geologica</i>	<i>Carta elaborata dall'AdB Liri Garigliano e Volturno</i>
WTG 03	Area non soggetta a nessun vincolo	Area di media-alta attenzione (A3)
WTG 04	Area non soggetta a nessun vincolo	Area di alta attenzione (A4)
WTG 05	Area di media attenzione	Area di possibile ampliamento di fenomeni

	(A2)	franosì (C1)
WTG 06	Area di media attenzione (A2)	Area di possibile ampliamento di fenomeni franosì (C1)

- la Relazione Paesaggistica riporta informazioni generiche e non collegate ai dati rappresentati nelle cartografie tematiche allegate, infatti non riporta alcuna conclusione di sintesi relativa alla carta *"Intervisibilità e grado percettivo dell'opera nel contesto"*. Le misure di mitigazione (pag. 15), adottate per favorire la compatibilità paesistica, non sono contestualizzate al progetto ma semplicemente elencate come interventi-tipo senza alcuna effettiva progettazione degli stessi.
- il Quadro di riferimento Programmatico del SIA non affronta in alcun modo la coerenza del progetto rispetto ai principali strumenti di pianificazione regionale e locale (PTR, PTCP di Benevento, Piano Energetico Ambientale della Provincia di Benevento, PUC);
- il Quadro di Riferimento Progettuale del SIA non sono stati forniti i criteri che hanno determinato le scelte progettuali. Inoltre non sono presenti le alternative progettuali, né è stata considerata l'opzione zero per una corretta valutazione comparativa;
- il Quadro di Riferimento Ambientale presenta notevoli lacune informative. Vi sono diversi riferimenti alla zona del Fortore, al confine con il Molise nonché al Comune di Castelfranco in Miscano; le numerose incongruenze geografiche riscontrate non permettono di comprendere se l'analisi di contesto, nonché la matrice di interrelazioni, siano effettivamente riferite alla zona di Campoli del Monte Taburno. Pertanto si rileva per esso la scarsa contestualizzazione dell'analisi ambientale e la generica individuazione delle tipologie di impatto sui comparti; manca inoltre la valutazione degli effetti ambientali cumulativi dovuti alla presenza di ulteriori impianti (esistenti, autorizzati e/o in corso di autorizzazione/valutazione) nei Comuni adiacenti;
- non vi è alcuna attività di monitoraggio sia per la fase di cantiere che quella di esercizio.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 614176 del 15/09/2015, si è provveduto a comunicare al proponente - ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 - l'esito della Commissione del 21/05/2015 così come sopra riportato;
- b. che alla precitata nota non è stato fornito riscontro;
- c. che la Soc. World Wind Energy House srl ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 12/03/2012, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;

- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 62/2015;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 21/05/2015, per il progetto "impianto eolico composto da 8 aerogeneratori da 3 MW ciascuno per una potenza complessiva di 24 MW" da realizzarsi in loc. Cesco Malandrino, la Torre, Coste Leggia, Greci, le Valli, Cave di Pietra nel Comune di Campoli del Monte Taburno (BN), proposto dalla Soc. World Wind Energy House srl, con sede legale in Roma alla via degli Avignonesi n. 5, per le seguenti motivazioni:
 - non sono stati depositati il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica presso il comune di Montesarchio (BN) (ai sensi dell'art. 24 - DLgs 152/06 e smi), né è stata data comunicazione con l'avviso di cui all'art. 23 del DLgs 152/06 e smi;
 - il riscontro fornito dal Proponente (prot. n. 2012 0762731 del 18/10/2012) non è esaustivo di quanto richiesto dalla Autorità Competente con nota prot. n. 2012 0552182 del 18/07/2012, poiché risulta privo di una adeguata integrazione della documentazione presentata con l'istanza. Nello specifico:
 - non risulta integrato dettagliatamente il Quadro di Riferimento Progettuale del SIA, in merito all'apertura delle nuove piste e per le realizzazione delle piazzole di servizio; per gli adeguamenti viari; per le opere di fondazioni; per la regimazione delle acque di dilavamento superficiale, per la realizzazione dei cavidotti e delle cabine elettriche;
 - dal confronto tra le tavole IA.1 e IA.4, si rilevano incongruenze in relazione al percorso della strada di collegamento tra WTG03 e WTG04 e diversa ubicazione degli aerogeneratori WTG02 e WTG 05;
 - la relazione paesaggistica è priva della carta uso del suolo, non è firmata da un tecnico competente, non riporta il decreto di interesse paesistico (DM 28/03/1985) relativo all'intero territorio del Comune di Campoli del Monte Taburno, né alcun vincolo relativo al punto di belvedere sito nel Comune di Benevento (DM 30/11/1973). Le misure di mitigazione, adottate per favorire la compatibilità paesistica, non sono contestualizzate al progetto ma semplicemente elencate come interventi-tipo senza alcuna effettiva progettazione degli stessi;
 - in relazione alla richiesta dell'Autorità Competente di acquisire i pareri della Soprintendenza Paesaggistica competente e della Comunità montana del Taburno si rileva l'assenza dei suddetti pareri.
 - 3. Inoltre si rappresentano le ulteriori motivazioni inerenti le criticità tecnico/progettuali e le carenze dello Studio di Impatto Ambientale:
 - il livello di definizione della documentazione progettuale (*elaborati grafici, computi, etc.*) non è coerente con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del DLgs 152/06 e smi che riporta quanto segue: *"ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*. In particolare si fa riferimento all'assenza di elaborati di dettaglio (quali profili altimetrici, sezioni, etc.) delle opere civili, delle relazioni di calcolo per i movimenti terra, della progettazione dettagliata delle misure di mitigazione e relativamente allo *Studio Geologico* si ravvisa l'assenza di indagini sito specifiche;
 - il Certificato di Destinazione Urbanistica emesso dal Comune di Campoli del Monte Taburno in data 09/07/2010 riporta che le particelle catastali oggetto dell'intervento ricadono interamente in Zona Agricola "E" e attesta ai sensi della L 353/2000 che le particelle 147 e 148 del Foglio

12 sono state percorse dal fuoco. L'aerogeneratore WTG03 ricade nella particella 147 del Foglio 12;

- il lay-out dell'impianto non è del tutto conforme al criterio per la ubicazione e il distanziamento degli aerogeneratori derivante dalla lettera n) punto 3.2 dell'Allegato IV al DM 10/09/10;
- non è stata valutata la gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) datata 13/03/2007 (TE/P2007/0003362), risulta formalmente accettata in data 27 marzo 2007, agli atti non sono presenti ulteriori documenti che possano effettivamente confermarne la successiva validità;
- in riferimento alla progettazione del cavidotto sono indicate n. 2 "cabine di ricezione", che non sono riportate in alcun elaborato grafico né vengono descritte in dettaglio negli elaborati di progetto;
- relativamente alla realizzazione dell'impianto non sono dettagliate le aree di cantiere, la loro l'ubicazione e le superfici interessate;
- relativamente all'adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuova viabilità mancano i dettagli sulle superfici interessate, il dettaglio delle aree di cantiere per la viabilità, i materiali movimentati e il deposito dei materiali scavati;
- è assente un Piano di gestione per le terre e rocce da scavo, ed in generale per i rifiuti prodotti;
- in relazione alla modalità di dismissione scelta dal Proponente con *"la demolizione delle fondazioni"* e *"trasporto a discarica del materiale di risulta"* per cui *"i cavi lasciati dai plinti verrà riempito mediante terreno da reperire in loco da compattare e ricoprire con terreno vegetale per il successivo rinverdimento."* non vi è alcun elaborato progettuale che possa chiarire le modalità di esecuzione della stessa. Inoltre, il ripristino dello stato dei luoghi non è effettivamente verificabile, in quanto non vi sono indicazioni in merito alle modalità di reperimento del terreno, alle caratteristiche litologiche dello stesso e degli interventi per il ripristino dei profili morfologici;
- dall'esame della carta stralcio del *Rischio idrogeologico elaborata dall'AdB Liri, Garigliano e Volturno*, si evince che il cavidotto e le strade di accesso alle piazzole degli aerogeneratori WTG03, WTG04, WTG05 e WTG06 interesseranno aree classificate A1, A2, A3, A4, C1, mentre la sottostazione di consegna 20/150 è ubicata in area C1. Tutte tali evidenze non vengono confermate nello studio geologico dove si afferma (pag. 21): *"per quanto riguarda l'intera centrale eolica in progetto, si afferma che (tutti gli aerogeneratori, ivi compresa la sottostazione MT/AT ricadono in zone stabili, che non esistono movimenti franosi in atto e/o potenziali, né pericoli di alluvioni e/o impaludamenti."*

In particolare si segnalano le incongruenze riportate nella tabella seguente:

Aerogeneratore	Relazione Geologica	Carta elaborata dall'AdB Liri Garigliano e Volturno
WTG 03	Area non soggetta a nessun vincolo	Area di media-alta attenzione (A3)
WTG 04	Area non soggetta a nessun vincolo	Area di alta attenzione (A4)
WTG 05	Area di media attenzione (A2)	Area di possibile ampliamento di fenomeni franosi (C1)
WTG 06	Area di media attenzione (A2)	Area di possibile ampliamento di fenomeni franosi (C1)

- la Relazione Paesaggistica riporta informazioni generiche e non collegate ai dati rappresentati nelle cartografie tematiche allegate, infatti non riporta alcuna conclusione di sintesi relativa alla carta *"Intervisibilità e grado percettivo dell'opera nel contesto"*. Le misure di mitigazione (pag. 15), adottate per favorire la compatibilità paesistica, non sono contestualizzate al progetto ma semplicemente elencate come interventi-tipo senza alcuna effettiva progettazione degli stessi.

- il Quadro di riferimento Programmatico del SIA non affronta in alcun modo la coerenza del progetto rispetto ai principali strumenti di pianificazione regionale e locale (PTR, PTCP di Benevento, Piano Energetico Ambientale della Provincia di Benevento, PUC);
 - il Quadro di Riferimento Progettuale del SIA non sono stati forniti i criteri che hanno determinato le scelte progettuali. Inoltre non sono presenti le alternative progettuali, né è stata considerata l'opzione zero per una corretta valutazione comparativa;
 - il Quadro di Riferimento Ambientale presenta notevoli lacune informative. Vi sono diversi riferimenti alla zona del Fortore, al confine con il Molise nonché al Comune di Castelfranco in Miscano; le numerose incongruenze geografiche riscontrate non permettono di comprendere se l'analisi di contesto, nonché la matrice di interrelazioni, siano effettivamente riferite alla zona di Campoli del Monte Taburno. Pertanto si rileva per esso la scarsa contestualizzazione dell'analisi ambientale e la generica individuazione delle tipologie di impatto sui comparti; manca inoltre la valutazione degli effetti ambientali cumulativi dovuti alla presenza di ulteriori impianti (esistenti, autorizzati e/o in corso di autorizzazione/valutazione) nei Comuni adiacenti;
 - non vi è alcuna attività di monitoraggio sia per la fase di cantiere che quella di esercizio.
2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. DI trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente;
 - 3.2 all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 3.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio